



Città di Mendicino

(Provincia di Cosenza)

Deliberazione del Consiglio Comunale

N.18 del Reg. Data: 27.09./2017	Oggetto: " Revisione Straordinaria delle partecipazione ex art.24 D.Lgs 18 agosto 2016 n.175. Ricognizione partecipazione possedute individuazione partecipazioni da alienare.
--	---

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventisette** del mese di **settembre** alle ore **18:50**, in Mendicino presso la sala consiliare "G.Falcone P .Borsellino" di Mendicino, in via Ottavio Greco - convocato nei modi e termini di legge e di regolamento - si è riunito il Consiglio Comunale di Mendicino in sessione **ordinaria** ed in **prima** convocazione. La seduta è **pubblica**.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio comunale, dott.ssa **Nathalie Crea**.

E' presente e partecipa alla seduta il Vice segretario comunale, avv. **Antonio Filippelli**, che su disposizione del Presidente del consiglio comunale procede all'appello nominale di inizio seduta con le seguenti risultanze:

Consiglieri comunali			Presente	Assente
1	Antonio	PALERMO - Sindaco -	X	
2	Irma	BUCARELLI	X	
3	Francesco	GERVASI	X	
4	Mariateresa	MANCINI	X	
5	Angelo	GRECO	X	
6	Nathalie	CREA	X	
7	Ignazio	GIORDANO	X	
8	Margherita	RICCI	X	
9	Roberto	CAPUTO		X *
10	Francesca	REDA	X	
11	Rossella	GIORDANO	X	
12	Raffaele	VENA	X	
13	Luigi	DE CICCIO	X	
			12	1

oooooooo

La dott.ssa **Nathalie Crea**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, constatato il raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la seduta.

(* Il Consigliere **Roberto Caputo**, sopraggiungeva subito dopo all'appello nominale)

Richiamati gli interventi dei consiglieri comunali, di cui a separato verbale di seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, a firma del Responsabile del settore Finanziario avente ad oggetto: **Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.Lgs 18 agosto 2016 n.175.Ricognizione partecipazioni possedute individuazione partecipazioni da alienare.**

PRESO ATTO della relativa trattazione;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione dai Responsabili dei Settori competenti ed allegati alla proposta medesima;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;

con la seguente votazione palese resa per alzata di mano

Consiglieri presenti:13	Consiglieri assenti:
Consiglieri votanti:13	Consiglieri astenuti:
Consiglieri favorevoli:10	Voti contrari: 3(De.Cicco,Reda,R.Giordano)

DELIBERA

di **APPROVARE** l'allegata proposta di deliberazione a firma a firma del Responsabile del settore Finanziario avente ad oggetto: **Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.Lgs 18 agosto 2016 n.175.Ricognizione partecipazioni possedute individuazione partecipazioni da alienare.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente votazione palese resa per alzata di mano



Consiglieri presenti:13	Consiglieri assenti:
Consiglieri votanti:13	Consiglieri astenuti:
Consiglieri favorevoli:10	Voti contrari:3 (De.Cicco,Reda,R. Giordano)

DELIBERA


di **DICHIARARE** la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott.ssa Nathalie Crea



Il Vice Segretario Comunale
Avv. Antonio Filippelli.



Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare.

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U., entro il 23 marzo 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

PRESO ATTO che gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione delle partecipazioni sociali dovranno essere adottati dal Consiglio comunale secondo il combinato disposto dagli artt. 7, c. 1, e 10, T.U.;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 29.12.2015, che individuava nel Consorzio Valle Crati l'unica partecipazione posseduta dall'Ente;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE

I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 29.12.2015, ovvero riconducibili alla sola quota di partecipazione all'ente strumentale denominato Consorzio Valle Crati.

II. di dare atto che agli atti di questo Settore proponente, non esistono ulteriori partecipazioni da alienare.

III. di dare atto, altresì, nel contempo che non ci sono partecipazioni, suscettibili di fusioni, aggregazioni e/o liquidazioni.

IV. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

V. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;




PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL TESTO UNICO 18.8.2000, N. 267)

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175 – Ricognizione partecipazione possedute – individuazione partecipazioni da alienare.

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER MOTIVI ESPRESSI NEL TESTO DELLA PROPOSTA

Mendicino li, 18.09.2017

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Mario Rubino




PER LA REGOLARITA' CONTABILE

SETTORE FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile esprime parere favorevole, per i motivi espressi nel testo della proposta;

Mendicino li, 18.09.2017

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Mario Rubino



Si attesta che la presente proposta non comporta riflessi diretti e/o indiretti alla situazione economica finanziaria e/o sul patrimonio;

Mendicino li, _____

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Mario Rubino

Comune di Mendicino (Provincia di Cosenza)	Comune di Mendicino (Provincia di Cosenza)
<p>Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio-sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 il giorno 05.10.2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.</p> <p>N. Reg. Albo prot. n.</p> <p>Mendicino , addì 05.10.2017</p> <p>Il Coll. Proced. Il Responsabile dell'Area Pubblicatore Amministrativa F.to G. De Rose F.to Avv. Antonio Filippelli</p>	<p>Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del d.lgs.267/00:</p> <p>X Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4) D. Lgs 267/00</p> <p>- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3) D. Lgs 267/00</p> <p>Mendicino li 27.09.2017</p> <p>coll.Proced. Il Responsabile dell'Area Pubblicatore Amministrativa F.to G. De Rose F.to Avv. Antonio Filippelli</p>

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso d'Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
